



Valutazione della Qualità della Ricerca 2004-2010 (VQR 2004-2010)

Frequently asked questions (FAQ)

Indice delle FAQ

- 1. Soggetti valutati**
- 2. Prodotti oggetto di valutazione**
- 3. Periodo della valutazione**
- 4. Responsabilità strutture**
- 5. Procedura di sottomissione**
- 6. Procedura di valutazione**
- 7. Relazione sulle strutture**
- 8. Pubblicazione dei risultati della valutazione**



1. Soggetti valutati

Perché il Bando parla di “soggetti valutati” quando la valutazione viene effettuata solo sulle strutture?	Si tratta di una espressione sintetica. I soggetti valutati sono i protagonisti del processo di valutazione in quanto sottopongono i prodotti. Essi sono soggetto, non oggetto della valutazione. La valutazione ha ad oggetto solo le strutture e i dipartimenti universitari o strutture affini, ove presenti negli enti di ricerca.
È possibile inserire tra i soggetti valutati della università: - assegnisti di ricerca - borsisti - borsisti post doc - contrattisti - dottorandi di ricerca?	No. La valutazione si riferisce solo al personale strutturato.
È possibile inserire tra i soggetti valutati: - personale amministrativo - personale tecnico?	No. La valutazione si riferisce solo al personale di ricerca.
È possibile inserire tra i soggetti valutati: - personale dei policlinici?	No. La valutazione si riferisce solo al personale delle università o degli enti di ricerca. Altri enti non vigilati dal MIUR devono fare richiesta di ammissione alla valutazione.
È obbligatorio inserire tra i soggetti valutati i tecnologi, primi tecnologi e dirigenti tecnologi degli enti di ricerca, anche quando non svolgano sistematicamente attività di ricerca?	I tecnologi degli enti di ricerca sono di norma coinvolti in attività di ricerca e di conseguenza compaiono tra gli autori delle pubblicazioni. Soltanto nel caso in cui abbiano <u>unicamente</u> compiti di natura amministrativa e/o di servizio è possibile non inserirli. Tenuto conto del fatto che hanno <u>anche</u> responsabilità operative, il Bando prevede che il numero di prodotti sottoposti sia pari a tre, e non a sei come per i ricercatori. Questo numero deve essere calcolato per tutte le categorie di tecnologi degli enti di ricerca.
Nel caso di enti di ricerca che abbiano soggetti valutati con un incarico di ricerca presso di essi e provenienti dalle università, è consentito loro di far valutare i prodotti di queste figure?	Si. Nel caso di autori con un incarico di ricerca presso enti di ricerca, il sistema predisposto dal CINECA consentirà ai soggetti di scegliere quali prodotti presentare per l’università e quali per l’ente di ricerca.



<p>Nel caso di soggetti valutati che abbiano un incarico di ricerca presso enti di ricerca, quanti prodotti devono essere sottoposti da parte delle strutture?</p>	<p>Il Bando dice chiaramente che ciascuna struttura deve sottoporre tre prodotti: 3 prodotti dovranno essere sottoposti dall'università e tre prodotti dovranno essere sottoposti dall'ente di ricerca.</p> <p>Il sistema predisposto dal CINECA consentirà ai soggetti valutati di formulare due liste di prodotti proposti, una per l'università e una per l'ente.</p>
<p>Nel caso di soggetti valutati che abbiano un incarico di ricerca presso enti di ricerca, come è possibile evitare un conflitto di attribuzioni delle pubblicazioni (es. un soggetto potrebbe decidere di assegnare le migliori pubblicazioni congiunte alla università, oppure all'ente di ricerca)?</p>	<p>La soluzione seguita per evitare penalizzazioni legate alla scelta del soggetto, e, nel contempo, consentire alle strutture di operare in maniera indipendente, sarà la seguente.</p> <p>Tutte le pubblicazioni del soggetto vengono valutate indipendentemente dalla loro attribuzione ad una struttura. Il punteggio complessivo delle pubblicazioni viene successivamente attribuito in parti uguali all'università e all'ente di ricerca.</p>
<p>Cosa accade se un soggetto è stato affiliato a più enti nel settennio?</p>	<p>Le tre pubblicazioni aggiuntive, rispetto a quelle presentate all'università, andranno assegnate all'ente di ricerca nel quale si è svolta l'attività prevalente, secondo il giudizio del soggetto valutato.</p> <p>Ciò al fine di evitare che, a causa della dispersione delle tre pubblicazioni aggiuntive tra più enti, si produca una ingiusta penalizzazione (in quanto la differenza rispetto alle tre pubblicazioni per soggetto farebbe scattare un punteggio negativo).</p> <p>Si ritiene comunque che si tratti di una casistica non frequente.</p> <p>La procedura predisposta dal CINECA consentirà al soggetto di operare la scelta dell'ente per il quale si intende presentare i prodotti, e provvederà ad azzerare il numero di prodotti attesi dal soggetto per gli enti non prescelti.</p>
<p>Cosa accade se un soggetto è affiliato a più enti alla data del bando?</p>	<p>Le tre pubblicazioni aggiuntive, rispetto a quelle presentate come università, andranno assegnate all'ente di ricerca nel quale si è svolta l'attività prevalente, secondo il giudizio del soggetto valutato.</p> <p>Ciò al fine di evitare che, a causa della dispersione delle tre pubblicazioni aggiuntive tra più enti, si produca una ingiusta penalizzazione (in quanto la differenza rispetto</p>



	<p>alle tre pubblicazioni per soggetto farebbe scattare un punteggio negativo). Si ritiene comunque che si tratti di una casistica non frequente. La procedura CINECA consentirà al soggetto di operare la scelta, e provvederà a cancellare il nome del soggetto dagli enti non prescelti.</p>
<p>Cosa accade se l'ente di ricerca presso il quale si ha un incarico di ricerca alla data del bando è diverso da quello che risulta dalla affiliazione delle pubblicazioni (ad esempio perché l'ente attuale ha incorporato enti precedenti)?</p>	<p>I prodotti vengono assegnati all'ente presso il quale il soggetto ha un incarico di ricerca alla data del bando.</p>



Come devono essere considerati i dottorandi che sono affiliati agli enti di ricerca ai fini della valutazione delle strutture?	I dottorandi possono essere conteggiati sia dalla università che dall'ente di ricerca: sono quindi ammesse duplicazioni.
Come si imputano i dati del personale in mobilità?	Deve essere fornita la lista nominativa dei soggetti che nel corso del settennio: <ul style="list-style-type: none">- sono entrati in servizio nell'università o ente di ricerca- hanno avuto una promozione di ruolo (da ricercatore a PA, da PA a PO o analogamente per gli enti di ricerca)- si sono trasferiti da altre strutture.
Quanti prodotti devono sottoporre gli assistenti?	Il Bando esplicita che gli assistenti devono sottoporre tre pubblicazioni.

2. Prodotti oggetto di valutazione

Gli articoli possono essere sottoposti solo se la rivista è dotata di ISSN?	No. Il Bando consente che siano ammesse anche riviste non dotate di ISSN.
È possibile sottoporre alla valutazione articoli comparsi su riviste in formato esclusivamente elettronico?	Si.
È possibile sottoporre manoscritti accettati dall'editore o versioni preliminari non ancora stampate (pre-print)?	No. Occorre sottoporre solo lavori già stampati, e la data che farà fede ai fini del settennio oggetto della valutazione è quella di pubblicazione della rivista, sia essa in forma cartacea o elettronica.
È accettabile un prodotto di traduzione di testo non italiano con apparato di note e saggio introduttivo?	Si.
I volumi e gli atti di congressi possono essere sottoposti solo se dotati di ISBN?	Si. Il Bando prevede esplicitamente che siano ammesse solo le pubblicazioni in volume o atti di congressi dotate di ISBN. Nel caso di atti di congressi pubblicati in serie periodiche, sono ammesse anche le pubblicazioni dotate di ISSN.
Le attività editoriali e di curatela possono essere sottoposte a valutazione?	No. Le curatele, in senso stretto, sono attività di organizzazione di una pubblicazione a carattere scientifico. Tuttavia, come spesso accade, se il curatore è anche autore di un capitolo della curatela o di una introduzione non meramente tecnica, ma di approfondimento, potrà presentare gli stessi come prodotti della propria attività scientifica.
Nel caso di sottomissione di altri prodotti della ricerca, la pubblicazione che viene sottoposta deve essere dotata a sua volta di ISSN o ISBN?	Valgono gli stessi vincoli precedentemente illustrati per articoli e monografie.
È possibile sottoporre alla valutazione un volume in formato cartaceo?	In linea di massima è una procedura da evitare. È possibile solo se è stata esperita la richiesta all'editore di produrre un file PDF e l'editore ha fornito risposta negativa e/o tardiva. Si vedano in proposito le Linee guida pubblicate dal CINECA.
È possibile sottoporre un brevetto per il quale non sia ancora stata effettuata la concessione da parte dell'ufficio brevetti?	No. I brevetti sono considerati solo se rilasciati e concessi dagli uffici brevetti. La sola domanda di brevetto non costituisce prodotto valutabile.
Nel caso di un brevetto, quali documenti occorre sottoporre?	Nel caso di un brevetto occorre sottoporre il testo completo della domanda, inclusi i disegni, in formato PDF, allegando i documenti attestanti la concessione.

<p>La definizione di brevetto include i modelli di utilità e le privative su varietà vegetali?</p>	<p>No. I modelli di utilità hanno requisiti meno stringenti dei brevetti, in particolare rispetto alla inventività. Le privative su varietà vegetali sono basate su analisi morfologiche e non derivano necessariamente da attività di ricerca o inventiva.</p>
<p>Nel caso di brevetti con inventori appartenenti a diversi dipartimenti, come deve avvenire la imputazione?</p>	<p>Si calcola il numero di inventori afferenti ai vari dipartimenti e si imputa una quota proporzionale al numero di inventori.</p>
<p>È possibile inserire brevetti che siano stati attivi durante il settennio, ma che alla data del Bando siano inattivi?</p>	<p>Si. Il brevetto potrebbe essere stato abbandonato, ma viene considerato un prodotto di ricerca ammissibile alla valutazione se è rimasto attivo anche parzialmente durante il periodo.</p>
<p>I brevetti sottoposti alla valutazione devono essere di titolarità dell'università o dell'ente di ricerca?</p>	<p>Non necessariamente. Ai fini della valutazione come prodotti di ricerca è necessario che il soggetto valutato figuri come inventore o co-inventore, indipendentemente dal beneficiario (<i>assignee</i>). Ai fini invece della struttura, verrà prodotta una lista dei soli brevetti di cui essa è titolare o contitolare.</p>
<p>Cosa si intende per “natura e caratteristiche” dei soggetti titolari o contitolari dei brevetti e dei soggetti a cui siano stati ceduti?</p>	<p>Si richiede di sapere se si tratta di enti pubblici o privati e di fornire informazioni generali.</p>
<p>Perché la VQR chiede di sottoporre tre (o sei) prodotti, quando in alcuni settori il numero di prodotti nel settennio è molto più elevato?</p>	<p>Si tratta di un criterio pratico: occorre contenere i costi e i tempi della valutazione. Si consideri che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per la prima volta in Italia viene richiesto ad ogni soggetto di sottoporre dei prodotti - la precedente valutazione VTR2001-2003 si è basata su circa 17.000 prodotti, mentre la VQR è dimensionata intorno a 200.000 prodotti - è comunque prevista una analisi bibliometrica di tutti i prodotti del settennio, a cura dell'ANVUR. <p>Si consideri a titolo di confronto che la prossima valutazione inglese REF avverrà con 4 prodotti su 6 anni (anche per i soggetti degli enti di ricerca). In definitiva, si tratta di uno sforzo straordinario e concentrato, che non sarebbe praticabile aumentando il numero di prodotti.</p>



3. Periodo della valutazione

<p>I soggetti che siano andati in congedo durante il settennio devono presentare lo stesso numero di lavori alla valutazione?</p>	<p>No. Si tiene conto dei periodi di congedo che rientrano nelle normative sul lavoro (es. maternità, congedo parentale), nonché di tutte le cause di messa in aspettativa previste dal DPR 382/80. In queste fattispecie non sono invece inclusi i congedi per motivi di studio e ricerca (es. sabbatico), nei quali al contrario ci si attende che i soggetti siano attivi.</p>
<p>Per il calcolo del numero di prodotti da sottoporre per il personale in servizio per il periodo inferiore al settennio, da quale data si calcola?</p>	<p>Si deve considerare la data di prima immissione in ruolo presso una struttura affine (università o ente di ricerca), non solo presso quella in cui si presta servizio attualmente. Per il principio secondo il quale ogni soggetto si porta dietro tutti i prodotti del settennio, indipendentemente dalla sede in cui ha prestato servizio (e che compare tra le affiliazioni della pubblicazione), il calcolo del numero di prodotti deve essere fatto prendendo a riferimento tutto il periodo successivo alla immissione in ruolo.</p>
<p>Nel caso di soggetti che abbiano un incarico di ricerca presso enti di ricerca, il periodo di tre anni richiesto dal Bando si intende continuativo?</p>	<p>No. E' sufficiente un periodo complessivo di tre anni, non necessariamente continuativo. Occorre però che l'incarico di ricerca sia attivo alla data del Bando.</p>



4. Responsabilità strutture

<p>Può la struttura (università o ente di ricerca) inserire nel sistema CINECA le pubblicazioni in caso di inerzia del ricercatore?</p>	<p>No. La responsabilità di inserimento dei prodotti per la valutazione è esclusivamente personale. Ad essa corrisponde una <i>password</i> personale. In caso di impedimento la struttura dovrà farsi rilasciare autorizzazione (delega) ad utilizzare la <i>password</i> personale.</p>
<p>Nel caso avvenga l'invio da parte della struttura dello stesso lavoro da parte di più co-autori appartenenti alla stessa struttura il prodotto viene valutato una sola volta o viene escluso dalla valutazione?</p>	<p>Viene escluso dalla valutazione.</p>
<p>Quanti prodotti deve inserire ogni singolo soggetto?</p>	<p>I soggetti dovranno indicare la loro graduatoria di preferenza per un numero di prodotti almeno uguale a tre o sei. Per evitare una seconda tornata di inserimenti di prodotti da parte dei soggetti valutati, questi devono inserire nella lista un numero di prodotti tale da consentire margini sufficienti di scelta alle strutture. Ciò vale in particolare nel caso in cui il soggetto valutato inserisca prodotti con più coautori appartenenti alla struttura. Solo nel caso in cui i tre prodotti indicati dal soggetto abbiano come unico autore il soggetto in questione, questi può limitarsi ad inserire nella lista soltanto tre prodotti.</p>
<p>Come deve avvenire la predisposizione del rapporto di autovalutazione?</p>	<p>Il rapporto di autovalutazione è predisposto dal Nucleo di valutazione e firmato anche dal legale rappresentante (rettore, presidente di enti di ricerca).</p>
<p>Nel caso delle università le informazioni devono essere riferite alla struttura dipartimentale ante-L.240/2010, oppure alle nuove strutture dipartimentali derivanti dai nuovi statuti approvati?</p>	<p>Le informazioni da inviare da parte della struttura fanno riferimento all'organizzazione dipartimentale presente nella struttura alla data del bando, e quindi antecedente alla legge n. 240. La richiesta di informazioni relative alla nuova struttura dipartimentale post-legge 240 è funzionale unicamente alla valutazione della qualità dei prodotti, che, essendo riferiti ai soggetti valutati, potranno "seguirli" nei nuovi dipartimenti.</p>



<p>Nel bando si dice che ogni struttura “Trasmette per via telematica, suddivisi per Area, e, ove possibile, per Dipartimento ulteriori dati e informazioni”. Cosa significa “ove possibile”</p>	<p>Significa che non tutte le informazioni sono attribuibili in maniera certa ai dipartimenti: sono esempi in tal senso gli <i>spin-off</i>, i consorzi, gli incubatori di impresa, ecc. Per quanto attiene invece alle entrate per attività conto terzi e progetti di ricerca, si deve indicare il dipartimento. Nel caso di contratti/progetti interdipartimentali, si deve attribuire l’entrata pro-quota ai dipartimenti coinvolti.</p>
<p>Si deve inviare l’informazione relativa alle borse per attività di ricerca che non richiedono il titolo di dottorato ai candidati?</p>	<p>No. Soltanto quella relativa alle borse post-doc</p>
<p>È precisato, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del DM, che "previo giudizio dell'ANVUR possono essere assimilate ai Dipartimenti anche altre tipologie di organizzazione funzionale delle Strutture". In questo caso, cosa succede se la struttura richiede di aggiungere, nel processo di valutazione, altre tipologie di organizzazione interna?</p>	<p>Il VQR assume a riferimento come modello organizzativo funzionale delle Strutture il Dipartimento universitario. Per le strutture non organizzate in chiave dipartimentale ed ai soli fini del VQR, saranno concordate con l’ANVUR riorganizzazioni interne di scopo simil-dipartimentali (Termini e procedure sono definiti nel bando). Resta fermo che, ai fini del processo di valutazione, ciascun soggetto valutato afferirà ad un’unica organizzazione funzionale (dipartimentale o simil-dipartimentale).</p>



5. Procedura di sottomissione

<p>Dalla bozza del Bando si evincono numerose discrepanze nei tempi rispetto al Decreto istitutivo della VQR. Quali scadenze occorre osservare?</p>	<p>Occorre osservare le scadenze del Bando.</p>
<p>Come avviene l'acquisizione e l'invio dei file PDF?</p>	<p>Si vedano per i dettagli le Linee guida CINECA. È responsabilità delle strutture trasmettere i file PDF al CINECA. Nel caso di monografie le strutture devono inviare la richiesta agli editori, che provvederanno a trasmettere i file PDF al CINECA, notificando le strutture dell'avvenuto invio.</p>
<p>Nel caso le università abbiano dei sistemi di <i>repository</i> dei prodotti compatibili con il sito docente CINECA saranno costretti a modificare i loro sistemi, visto che le categorie di prodotti del bando non corrisponde esattamente a quelle del sito docente CINECA?</p>	<p>No. Non saranno richieste modifiche relative alla tipologia dei prodotti rispetto a quella del sito docente CINECA. All'atto della scelta dei prodotti per il VQR la procedura predisposta dal CINECA segnalerà se il prodotto è classificato in una delle tipologie del sito docente non previste dal VQR: per questi prodotti sarà necessario modificare la tipologia scegliendo tra le tipologie previste. La modifica della tipologia sarà effettuata solo per il VQR, non sarà retropropagata al sito personale docente.</p>
<p>Cosa accade se un editore non ha il file PDF e/o non risponde alla richiesta della struttura?</p>	<p>Si fa riferimento alle Linee guida CINECA. Se l'editore non ha già il file PDF, si deve chiedere la sua produzione (eventualmente a titolo oneroso) e trasmissione a cura dell'editore. In caso di diniego o ritardo è possibile l'invio in forma cartacea ma solo se si tratta di monografie. Gli articoli vanno comunque sottoposti in PDF in quanto le riviste scientifiche consentono generalmente la riproduzione per uso scientifico personale, che include l'uso a fini di valutazione. Articoli sottoposti in formato cartaceo non saranno presi in considerazione.</p>
<p>Nel caso di monografie pubblicate presso editori esteri come si deve procedere?</p>	<p>Vedi per i dettagli le Linee guida CINECA. Contrariamente agli editori italiani, per la maggioranza dei quali è stato raggiunto un accordo con l'AIE, non è previsto un accordo con gli editori esteri. In tale caso, le strutture devono rivolgersi direttamente all'editore e, in caso di difficoltà, possono inviare direttamente la copia in formato cartaceo.</p>

National Agency for the Evaluation of
Universities and Research Institutes



Agenzia Nazionale di Valutazione del
sistema Universitario e della Ricerca

Evaluation of Research Quality



Valutazione Qualità della Ricerca

6. Procedura di valutazione

<p>Come avviene la scelta tra <i>peer review</i> e analisi bibliometrica?</p>	<p>La scelta è affidata alla autonomia dei GEV nell'ambito delle Linee guida predisposte dall'ANVUR. Esiste un vincolo normativo, inserito nel DPR istitutivo dell'ANVUR, che obbliga a svolgere la valutazione "prevalentemente" attraverso <i>peer review</i>. Pertanto, globalmente su tutte le aree, almeno la metà più uno dei prodotti saranno sottoposti a <i>peer review</i>.</p>
<p>È possibile chiedere in maniera vincolante che un proprio prodotto sia sottoposto alla <i>peer review</i>?</p>	<p>No. La scelta tra <i>peer review</i> e indicatori bibliometrici è responsabilità dei GEV. La struttura può segnalare che un particolare lavoro presenta particolari caratteri di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - multidisciplinarietà - ricerca di frontiera - sviluppo recente della area scientifica ("aree emergenti a livello internazionale") <p>tali da consigliare la <i>peer review</i>. In particolare, ciò vale per i prodotti molto recenti, per i quali i dati bibliometrici non sono ancora consolidati e sufficienti. In ogni caso la segnalazione non obbliga il GEV a inviare il prodotto alla <i>peer review</i>.</p>
<p>Il concetto di "aree emergenti a livello internazionale" va interpretato alla luce delle categorie 15a-15f citate nel VQR 2004-2008?</p>	<p>No. La definizione è libera e affidata alle strutture. La lista delle aree 15a-15f non costituisce alcun elemento di riferimento. Si ribadisce tuttavia che la segnalazione non costituisce di per sé un obbligo per il GEV.</p>
<p>Il fatto che un prodotto sia stato avviato alla <i>peer review</i> o sia stato valutato con indicatori bibliometrici sarà reso pubblico?</p>	<p>Non per il singolo lavoro né per il singolo soggetto valutato. L'informazione sarà resa pubblica in forma aggregata per ogni GEV e a livello complessivo della VQR.</p>
<p>L'uso delle citazioni avverrà facendo riferimento al solo dato quantitativo (conteggio delle citazioni)?</p>	<p>No. L'uso delle citazioni considera anche la qualità e l'impatto delle riviste ospitanti. Nella valutazione bibliometrica, i GEV, in accordo con l'ANVUR, definiranno una procedura di valutazione quantitativa. Essa comunque non si limiterà alla omologazione automatica della qualità della rivista alla qualità della pubblicazione, ma utilizzerà sia la qualità della pubblicazione (ad esempio <i>l'impact factor</i>) e l'impatto del singolo prodotto (misurato ad esempio dal numero di citazioni ricevute).</p>



<p>Come si calcolano le citazioni ricevute ai fini della analisi bibliometrica svolta dai GEV con il supporto dell'ANVUR?</p>	<p>Ai fini della analisi bibliometrica i GEV, con il supporto dell'ANVUR, utilizzeranno le citazioni ricevute dai prodotti oggetto di valutazione fino alla data del 31/12/2011.</p>
<p>I metodi di valutazione dei prodotti di ricerca del VQR saranno applicati anche alle pubblicazioni nelle procedure di concorso dell'abilitazione scientifica nazionale?</p>	<p>La valutazione delle pubblicazioni nel caso dell'abilitazione scientifica nazionale compete alle commissioni di concorso. Si tratta comunque di due esercizi di valutazione molto diversi, essendo il VQR rivolto ad una valutazione aggregata di strutture, mentre l'abilitazione scientifica punta a valutare i singoli ricercatori. Ad esempio, è opinione diffusa che la valutazione bibliometrica dei prodotti di ricerca produca risultati affidabile e fortemente correlati alla valutazione <i>peer</i> a condizione che siano soddisfatte certe condizioni riguardanti la dimensione del campione e l'età delle pubblicazioni. L'applicazione automatica di metodi bibliometrici a singole pubblicazioni o a insiemi troppo piccoli non è consigliabile.</p>

7. Dati e informazioni sulle strutture

<p>Come si effettua la ripartizione tra dipartimenti delle risorse finanziarie derivanti da progetti o contratti di ricerca, qualora essi interessino più dipartimenti?</p>	<p>Si ricerca nella definizione del finanziamento o del contratto la ripartizione delle assegnazioni. In mancanza di indicazioni, i criteri di ripartizione sono stabiliti autonomamente dalla struttura, in funzione dei Regolamenti di ateneo o di ente, ove applicabili.</p>
<p>L'indicatore "fondi non aventi vincolo di destinazione" esclude il FFO?</p>	<p>No, lo include. La assegnazione ad attività di ricerca di fondi non vincolati deve comunque risultare da apposita delibera degli organi di governo.</p>
<p>Nel caso di bandi competitivi, quale definizione di risorse viene adottata?</p>	<p>Il Bando parla esplicitamente di entrate di cassa. Ciò significa che si devono considerare solo le quote di finanziamenti o contratti che siano effettivamente entrate in cassa nel settennio. Per progetti pluriennali, quindi, occorre considerare non l'importo aggiudicato, ma solo la quota effettivamente liquidata entro il settennio.</p>
<p>La lista delle fonti di finanziamento presente nel Bando è tassativa?</p>	<p>No. Si indica esplicitamente la possibilità di "altri soggetti pubblici e privati (italiani ed esteri)", che vanno menzionati in dettaglio.</p>
<p>Tra le entrate conto terzi possono essere incluse anche le donazioni a fini di ricerca?</p>	<p>Si. Per estensione rispetto alla definizione di conto terzi, la donazione esprime una capacità di attrazione di fondi, purché sia esplicitamente finalizzata alla ricerca. Donazioni ad altri fini (attività assistenziali, edilizia, borse di studio per studenti, ecc). sono invece da escludersi.</p>
<p>Quale definizione di <i>spin-off</i> viene adottata?</p>	<p>La <i>spin-off</i> è definita dal fatto di operare sulla base di risultati di ricerca prodotti dalla struttura e/o di mantenere con la struttura rapporti organici di collaborazione di ricerca. La definizione di <i>spin-off</i> non implica necessariamente la partecipazione al capitale da parte della università né la presenza di ricercatori negli organi di amministrazione. Si richiede tuttavia che lo stato di <i>spin-off</i> sia sancito attraverso un riconoscimento formale, risultante da procedure esplicite e documentato. Si richiede di allegare alla relazione il riferimento alle procedure (Regolamento <i>spin-off</i> o simili) e al riconoscimento effettuato.</p>



<p>È possibile includere nella definizione di incubatori le strutture virtuali?</p>	<p>No. Nonostante gli incubatori virtuali possano svolgere azioni utili, essi mancano della infrastruttura di supporto tipicamente associata alla messa a disposizione di spazi fisici per le imprese start-up.</p>
---	---



8. Pubblicazione dei risultati della valutazione

<p>Quale sarà la visibilità della distinzione tra “attivi”, “parzialmente attivi” e “non attivi”?</p>	<p>Il dato verrà pubblicato in forma numerica (proporzione delle diverse tipologie) per ogni struttura e area scientifica. Non verrà pubblicato alcun riferimento nominativo.</p>
<p>Le valutazioni ottenute dai singoli prodotti saranno rese pubbliche?</p>	<p>L’articolo 12 (Trasparenza) del DM del 7 luglio 2011 recita: “Ai sensi dell’art. 6, comma 4, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, sarà cura dell’ANVUR diffondere i risultati del VQR 2004-2010, compresi i giudizi sulle singole pubblicazioni valutate, fermo restando il rispetto dell’anonimato degli esperti. “. Poiché però la “trasparenza” non deve collidere con il rispetto della <i>privacy</i>, l’esito delle singole valutazioni sarà unicamente inserito nella pagina personale di ciascun ricercatore. Sarà resa pubblica, invece, la valutazione aggregata delle pubblicazioni (Area, Dipartimento, Struttura).</p>